



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1978/2022

TRA

MANZO Ciro, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Oreste Cerotto presso il cui studio elett. dom. in Curti alla via A. Manzoni n. 58

RICORRENTE

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli unitamente al quale elett. dom. in Caserta alla via Arena, Loc. San Benedetto

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16.03.2022 il ricorrente in epigrafe esponeva che, con provvedimento del 28.03.2021, l'Inps comunicava di aver proceduto alla revoca del beneficio del reddito di cittadinanza, in precedenza riconosciuto su domanda del 15.03.2019, fondando il provvedimento sulla seguente motivazione: "accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazioni di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo"; che, con successiva nota del 16.02.2022, l'ente previdenziale richiedeva la restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da aprile 2019 a settembre 2020 per un importo complessivo di euro 20605,64.

Affermata la illegittimità dell'operato dell'Istituto per infondatezza della pretesa, evidenziata la sussistenza di tutti i presupposti normativamente previsti ai fini del riconoscimento del beneficio oggetto di revoca, l'istante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere formulando le seguenti conclusioni: "dichiarare la nullità dell'impugnato provvedimento dell'Inps, notificato il 07.03.2022, con cui si chiede la restituzione del sussidio; dichiarare che il ricorrente nulla deve per titolo dedotto nel detto impugnato provvedimento; dichiarare la nullità e/o l'inesistenza del provvedimento di revoca del sussidio (Prot. n. INPS-RDC-2019-839510), adottato dall'Inps il 28.03.2021". Vinte le spese, con attribuzione.



Si costituiva l'Inps che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.

Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per i motivi di seguito esposti.

Giova premettere che il reddito di cittadinanza, introdotto con il d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del 2019, è stato istituito «quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale» (art.1).

Il RdC, quindi, è finalizzato a garantire l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti a rischio di emarginazione a causa delle precarie condizioni economiche in cui versano. Non a caso in dottrina si è parlato di beneficio dalla “natura bifronte”, che si propone cioè di contrastare la povertà promuovendo nello stesso tempo l'inclusione sociale e l'accesso al lavoro.

Sulla stessa linea anche la Consulta ha osservato che «... il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019)» (v. Corte cost. sent. n. 19 del 2022).

In primo luogo, è opportuno rammentare che l'art. 2 co. 1, lett. b) n. 3) del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, prevede tra i diversi requisiti necessari al riconoscimento del beneficio che il richiedente abbia: “un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo”.

Tale disposizione è completata dal successivo art. 3, comma 11, secondo cui “E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti e' comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU.



La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione”.

Tali obblighi di comunicazione, invero, rivestono particolare importanza in quanto volti ad informare l'ente erogatore di qualsiasi variazione reddituale suscettibile di rilevare ai fini della concessione della prestazione 5 in esecuzione dell'obbligo generale di correttezza e buona fede tra privato e pubblica amministrazione.

Tanto premesso in diritto, e venendo al caso in esame, l'Inps ha proceduto alla revoca del beneficio erogato, in relazione al periodo da aprile 2019 a settembre 2020, in quanto, all'esito di accertamenti posti in essere dalla Guardia di Finanza, era stato constatato che il ricorrente, nell'anno 2018, aveva conseguito vincite di gioco on line per euro 20724,89, somme che non erano state dichiarate dal Manzo nella dichiarazione sostitutiva unica.

Tali evenienze trovano risponidenza nel verbale redatto dagli agenti della Guardia di Finanza della Compagnia di Caserta del 23.12.2020, prot. n. 0608587/2020 versato in atti dall'Inps.

Rileva il Tribunale come il ricorrente non ha in alcun modo contestato la circostanza accertata dalla Guardia di Finanza posta poi a fondamento del provvedimento di revoca del beneficio per cui è causa.

Anche all'esito della costituzione dell'Inps, parte attrice non ha svolto alcuna utile allegazione, né ha fornito elementi di prova al riguardo suscettibili di smentire le predette risultanze.

Trova applicazione nella fattispecie in esame il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che, all'art. 7, così dispone:

- 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni.*
- 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni.*
- 3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché' comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché' all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al*



comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

...

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Orbene, dal chiaro tenore testuale delle disposizioni appena richiamate, si evince che la revoca del beneficio del RDC può essere disposta dall'INPS con efficacia retroattiva non soltanto nelle ipotesi previste dal comma 3, ma anche nelle ipotesi previste dal comma 4, ossia “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante”.

Appare, pertanto, del tutto irrilevante la circostanza dedotta nelle note scritte in atti dalla difesa attorea relativa alla insussistenza di un procedimento penale a carico del ricorrente.

Ed, infatti, l'Inps, in forza della previsione di cui al comma 4 dell'art. 7 cit., ha disposto, sulla base delle risultante degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, la revoca del beneficio per avere il ricorrente ommesso di comunicare le variazioni di composizione, reddito e patrimonio inerenti il nucleo, evidenziando l'indebita percezione dei ratei della prestazione erogati da aprile 2019 a settembre 2020.

Pertanto, costituendo fatto pacifico la circostanza che il ricorrente non abbia dichiarato all'Istituto convenuto la percezione dell'importo di euro 20724,89, quale provento di vincita al gioco, trovando applicazione l'art. 7, comma 4, del DL n. 4/2019, l'ente convenuto legittimamente ha proceduto alla revoca del beneficio in precedenza riconosciuto.

Conseguentemente deve ritenersi pienamente legittima la richiesta di restituzione degli importi erogati in favore del ricorrente e da quest'ultimo indebitamente percepiti a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da aprile 2019 a settembre 2020.

Nondimeno, vertendosi in tema di ripetizione dell'indebito previdenziale, grava sulla parte ricorrente l'onere della prova sulla sussistenza di un titolo giuridico legittimante la percezione degli importi contestati (cfr. Cass. Sez. Unite n. 18046/2010 e Cass. Sez. Lav. n. 1228/2011) e, nella specie, detto onere non è stato assolto poiché, come già evidenziato, il ricorrente nulla ha allegato e



provato in ordine al requisito reddituale/patrimoniale; ciò che si traduce, in definitiva, nella mancata dimostrazione del diritto a fruire della prestazione richiesta e (inizialmente) ottenuta.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo non essendovi in ricorso valida dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

a) rigetta il ricorso;

c) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di euro 1500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Santa Maria Capua Vetere, 21 novembre 2025

Il Giudice

dott.ssa Adriana Schiavoni

